

Edizione di martedì 28 Maggio 2019

DICHIARAZIONI

Redditi PF2019: conti correnti e attività finanziarie estere nel quadro RW
di **Cristoforo Florio**

IVA

Autofattura per mancata ricezione della fattura intracomunitaria
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

CONTROLLO

Le attività di revisione delle operazioni con “parti correlate” – I° parte
di **Francesco Rizzi**

AGEVOLAZIONI

Regime forfettario ammesso per i pensionati
di **Sandro Cerato**

PENALE TRIBUTARIO

La dichiarazione di fallimento blocca sequestro e confisca
di **Luigi Ferrajoli**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

DICHIARAZIONI

Redditi PF2019: conti correnti e attività finanziarie estere nel quadro RW

di **Cristoforo Florio**

Il c.d. “**monitoraggio fiscale**” è stato introdotto in Italia con il **D.L. 167/1990** ed è finalizzato – come chiarito dalla **relazione illustrativa** al decreto – a consentire il **controllo delle transazioni finanziarie da e verso l'estero** effettuate da quei **soggetti residenti** che, non essendo tenuti alla redazione di bilanci, sfuggono alla concreta possibilità di indagine da parte dell'**Amministrazione finanziaria**.

Nel presente contributo concentreremo il nostro esame sugli obblighi vigenti **in capo alle persone fisiche**, con specifico riferimento alla detenzione all'estero, da parte di queste ultime, di **attività di natura finanziaria**.

Ai sensi dell'[articolo 4](#) del richiamato decreto, le persone fisiche **residenti in Italia** che nell'anno detengono **attività estere di natura finanziaria**, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarle nella dichiarazione annuale dei redditi, utilizzando l'apposito **quadro denominato “RW”**.

Sotto il profilo soggettivo, si deve trattare dunque di soggetti **fiscalmente residenti in Italia**.

A tal fine occorre fare riferimento a quanto previsto dall'[articolo 2, comma 2, Tuir](#), in base al quale si considerano **residenti** “(..) *le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile* (...)”.

Inoltre, come stabilito dal successivo [comma 2-bis](#), si considerano altresì **residenti**, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e **trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato** (individuati dal **D.M. 04.05.1999**).

Sempre in ambito soggettivo va precisato che **sono tenute alla trasmissione del quadro RW** anche le persone fisiche **titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo**; infatti, l'obbligo dichiarativo sussiste anche nel caso in cui le **operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali** ([circolari AdE 38/E/2013](#) e [45/E/2010](#)).

Ancora relativamente al **profilo soggettivo**, ai sensi dell'[articolo 38 D.L. 78/2010](#), sono **escluse**

dall'obbligo dichiarativo in questione:

- le persone fisiche che **prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano** (o per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale) e quelle che lavorano all'estero **presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia**, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati. In questa ipotesi l'esonero si applica **limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero** e riguarda non soltanto il conto corrente di accredito dello stipendio ma anche **tutte le altre attività finanziarie detenute all'estero**;
- ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa **in via continuativa all'estero in zone di frontiera** ed in altri Paesi limitrofi (c.d. "frontalieri"). In tal caso, invece, l'esonero si applica solo limitatamente alle **attività di natura finanziaria detenute nel Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa** ([risoluzione AdE 128/E/2010](#)).

Relativamente agli **aspetti oggettivi**, costituiscono esempi di **attività estere di natura finanziaria** da dichiarare:

- i **depositi e i conti correnti costituiti all'estero**, indipendentemente dalle modalità di alimentazione degli stessi (ad es., accrediti di stipendi, di pensioni e/o di compensi);
- le attività finanziarie i cui redditi sono **corrisposti da soggetti non residenti** (ad es., partecipazioni in società estere o al patrimonio di altri enti non residenti, quali fondazioni o trust, obbligazioni estere, ecc.);
- le **valute estere** e i metalli preziosi allo stato grezzo o monetario detenuti all'estero;
- i **contratti di natura finanziaria** stipulati con controparti non residenti (ad es., finanziamenti, riporti, pronti contro termine, prestito titoli, derivati, polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere);
- i diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o quote estere o strumenti finanziari assimilati e le **forme di previdenza complementare organizzate o gestite da soggetti di diritto estero**.

Tra l'altro, le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate nel **quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza**.

Va invece ricordato che **l'obbligo dichiarativo non sussiste ai fini del monitoraggio fiscale**:

- per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione **agli intermediari residenti** e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati **assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi**;
- nel caso di **depositi e conti correnti bancari** costituiti all'estero il cui **valore massimo complessivo** raggiunto nel corso del periodo d'imposta **non sia superiore a 15.000**

euro.

La violazione dell'obbligo di dichiarazione sopra citato è punita, in base all'[articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990](#), con una **sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15 % dell'ammontare degli importi non dichiarati**.

Inoltre, qualora la violazione sia relativa alla detenzione di attività estere di natura finanziaria negli **Stati o territori a regime fiscale privilegiato** (individuati dal **D.M. 04.05.1999** e dal **D.M. 21.11.2001**), la sanzione amministrativa pecuniaria va **dal 6% al 30% dell'ammontare degli importi non dichiarati**.

Infine, laddove il modello sia presentato tardivamente ma **entro i 90 giorni** dal termine fissato dalla legge per la sua trasmissione, troverà applicazione la **sanzione fissa di 258 euro**.

Con riferimento agli **aspetti dichiarativi** va precisato che nel modello va indicata **la consistenza delle attività finanziarie detenute all'estero** nel periodo d'imposta, anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia **totalmente disinvestito l'attività finanziaria** nel corso dell'anno di riferimento. Ad esempio, nel caso di un conto corrente all'estero chiuso nel corso del 2018, la consistenza dello stesso andrà indicata nel **quadro RW 2019**.

Non è invece più richiesta l'indicazione delle movimentazioni da, verso e sull'estero.

Occorrerà dunque indicare nel **campo 7** del quadro il **valore all'inizio del periodo d'imposta** o al primo giorno di detenzione dell'attività e nel successivo **campo 8** il **valore al termine del periodo di imposta** ovvero al termine del periodo di detenzione dell'attività (nel caso di conti correnti e libretti di risparmio andrà indicato il valore medio di giacenza):

Ma la compilazione del **quadro RW** non è solo finalizzata al rispetto degli **obblighi di monitoraggio fiscale**; infatti e al di là delle specifiche ipotesi di esenzione dall'obbligo di presentazione di tale quadro, l'RW va presentato anche **ai fini del calcolo delle dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero** (c.d. "Ivafe" di cui all'[articolo 19, comma 18, D.L. 201/2011](#)).

Tale imposta si calcola applicando al **valore indicato in colonna 8**, rapportato alla **quota (campo 5 di cui sopra)** e al **periodo di possesso (campo 10 di cui sotto)** l'**aliquota dello 0,20%** per i prodotti finanziari diversi dai conti correnti e libretti di risparmio.

L'imposta è invece dovuta in misura fissa, pari a **34,20 euro** da rapportarsi alla quota e al periodo di possesso, per i **conti correnti e libretti di risparmio**.

Va infine evidenziato che l'Ivafe non è dovuta quando il **valore medio di giacenza annua**, risultante dagli estratti conto e dai libretti, **non è superiore a 5.000 euro**.

A tal fine, occorrerà tenere conto di tutti i conti o libretti detenuti all'estero dal contribuente

presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il **periodo di detenzione** del rapporto durante l'anno.

Inoltre, se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del **limite di 5.000 euro** si dovrà tenere conto degli importi **a lui riferibili pro quota**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Autofattura per mancata ricezione della fattura intracomunitaria

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati **all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione** al cessionario o a terzi per suo conto ([articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993](#)).

Tuttavia, se gli **effetti traslativi o costitutivi** si producono in un **momento successivo alla consegna**, le operazioni si considerano effettuate **nel momento in cui si producono tali effetti** e comunque dopo il decorso di un **anno dalla consegna**.

Se, invece, anteriormente al verificarsi dell'inizio del trasporto dei beni, è emessa una **fattura di acconto**, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, **limitatamente all'importo fatturato** ([articolo 39, comma 2, D.L. 331/1993](#)).

Sono considerati **acquisti intracomunitari** di beni gli acquisti **a titolo oneroso** di merci spedite o trasportate nel territorio dello Stato da altro Stato membro, dal cedente, in qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto; tali operazioni hanno per oggetto beni originari di altro Stato membro o ivi **immessi in libera pratica** ([articolo 38, comma 2, D.L. 331/1993](#)).

Definiti l'ambito oggettivo e l'effettuazione dell'operazione ai fini Iva, analizziamo gli **adempimenti in capo al cessionario italiano**. Quest'ultimo, con riferimento all'**acquisto intracomunitario** di beni, deve:

- **numerare e integrare la fattura** con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, nonché dell'ammontare dell'imposta ([articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993](#));
- **annotare distintamente**, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente, l'operazione **nel registro delle vendite** e, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, **annotarla distintamente anche nel registro degli acquisti**.

Si ricorda che nel caso di acquisto intracomunitario **senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente**, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento.

Il cessionario nazionale di un acquisto intracomunitario che non riceve la relativa fattura, **entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, deve emettere

un'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, in unico esemplare, in luogo della fattura del fornitore; l'autofattura in commento deve essere annotata entro il termine ultimo di emissione e **con riferimento al mese precedente** ([articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993](#)).

Per intenderci, se acquisto dei beni da un fornitore UE nel mese di **febbraio 2019** e non ricevo la relativa fattura di acquisto, ho l'onere di emettere un'autofattura **entro il 15 maggio 2019** che andrà annotata con riferimento al **mese di aprile**.

Tale procedura deve essere attuata anche nel caso in cui sia necessario correggere una **fattura irregolare** del fornitore: il cessionario nazionale di un acquisto intracomunitario, che riceve una fattura nella quale è riportato un corrispettivo inferiore a quello reale, deve **emettere una fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria**. La fattura integrativa deve essere annotata **entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente**.

Come comportarsi in ottica di **fatturazione elettronica** ed **esterometro**?

Ricordiamo che gli acquisti intracomunitari di beni sono **esclusi dal perimetro della fatturazione elettronica**, obbligatoria in ambito B2B e B2C **nazionale**.

Pertanto, il cessionario italiano che emette un'autofattura per mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore comunitario può continuare ad emettere il documento **in formato cartaceo**; in alternativa, **l'autofattura può essere inviata al Sistema di Interscambio in formato XML** e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione (**FAQ n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018**).

Ai fini della **comunicazione delle operazioni transfrontaliere** ([articolo 1, comma 3bis, D.Lgs. 127/2015](#)), l'acquisto intracomunitario deve essere riepilogato nel blocco DTR riportando **data e numero dell'autofattura** con riferimento al mese di registrazione.

Si ricorda, infine, che il cessionario o il committente che, nell'esercizio d'impresa, arti o professioni, **omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile** ([articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) e [articoli 46 e 47 D.L. 331/1993](#)), è punito con la **sanzione amministrativa compresa tra 500 e 20.000 euro**.

Se l'operazione non risulta dalla contabilità, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il **5 e il 10%** dell'imponibile, con un **minimo di 1.000 euro** ([articolo 6, comma 9-bis, D. Lgs. 471/1997](#)).

Si ricorda, infine, che l'eventuale conseguente **omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat**, di cui all'[articolo 50, commi 4 e 6, D.L. 331/1993](#), convertito, con modificazioni, dalla **L. 427/1993**, rientra nell'ambito applicativo della definizione agevolata

delle irregolarità formali, di cui all'[articolo 9 D.L. 119/2018](#) (**circolare AdE 11/E/2019**).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



CONTROLLO

Le attività di revisione delle operazioni con “parti correlate” – I° parte

di **Francesco Rizzi**

Ai fini della **revisione** contabile del **bilancio**, il revisore **deve** anche verificare la **correttezza** delle **asserzioni** della **direzione** riferite alle cosiddette “**parti correlate**” al fine di concludere se il **bilancio**, per quanto **influenzato** da tali rapporti, fornisca una rappresentazione **corretta**.

Per tale ragione egli deve svolgere **procedure** di revisione tese a indagare la sussistenza di **rischi** di **errori significativi** associati ai rapporti e alle operazioni con le “**parti correlate**”, nonché **valutare** tali operazioni nell’ambito delle attività di individuazione e valutazione dei **rischi di frode**.

Di fatti, mediante operazioni tra “**parti correlate**”, le **frodi** possono essere commesse più **agevolmente**, in quanto tali rapporti comportano **maggiori** possibilità di **collusione**, **occultamento** e **manipolazione**.

Ciò premesso, occorre partire in primo luogo dalle **fonti normative** di riferimento, e in particolare:

- dall'[articolo 2427, comma 1, numero 22-bis, cod. civ.](#) a mente del quale la **nota integrativa** deve indicare “*le operazioni realizzate con **parti correlate**, precisando l'importo, la **natura** del rapporto e ogni **altra** informazione **necessaria** per la **comprensione** del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse **non** siano state concluse a **normali** condizioni di mercato. Le **informazioni** relative alle singole operazioni possono essere **aggregate** secondo la loro **natura**, salvo quando la loro **separata** evidenziazione sia necessaria per **comprendere** gli **effetti** delle operazioni medesime sulla situazione **patrimoniale** e **finanziaria** e sul risultato **economico** della società”;*
- dall'[articolo 2426, comma 2, cod. civ.](#), secondo cui per la **definizione** di “parte correlata” occorre fare riferimento “*ai **principi contabili internazionali** adottati dall'**Unione europea**” e, pertanto, allo **las 24** che definisce parte correlata come quella “**persona**” o “**entità**” che “è **correlata** all’entità che redige il **bilancio**”. Detto principio specifica inoltre le **differenti** casistiche che danno luogo a una “**correlazione**”, sia nel caso di **persona fisica** che di **entità**, chiarendo, in sintesi, che per entrambi i soggetti la correlazione **esiste** quando vi è una fattispecie di **controllo**, di **appartenenza** allo stesso **gruppo** o di **influenza significativa** (cfr. las 24, par. 9).*

Per quel che invece concerne i **principi contabili** e i **principi di revisione**, occorre fare principalmente riferimento:

- al principio contabile **las 24** per le società che adottano i **principi contabili internazionali**;
- al principio contabile **Oic 12** per le società che adottano i **principi contabili nazionali**;
- al **principio di revisione internazionale (Isa Italia) n. 550** “*Parti correlate*”;
- ai **principi di revisione internazionali (Isa Italia) nn. 200, 210, 240, 315, 330, 500, 600, 700 e 705**, nella parte in cui chiariscono gli **obiettivi** e dettano i **criteri** che devono essere perseguiti e applicati dal revisore anche in riferimento alle attività di revisione afferenti alle “**parti correlate**” (tutti i **paragrafi** di detti principi di revisione a cui occorre fare riferimento sono specificatamente **richiamati**, con apposite **note**, nel **principio di revisione internazionale Isa Italia n. 550**).

Come **prassi professionale**, infine, ci si può riferire al documento “**Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni**” (cfr. cap. 20) pubblicato dal **Cndcec**.

Va inoltre premesso che:

- per “operazione conclusa a **normali condizioni di mercato**” deve intendersi “*un’operazione conclusa secondo **termini e condizioni** come quelle tra un **compratore** e un **venditore** disponibili a concludere la transazione che **non** siano tra loro **correlati** e agiscano **indipendentemente** l’uno dall’altro, perseguendo ciascuno i propri **interessi**” (cfr. **principio di revisione internazionale Isa Italia n. 550, par. 10**);*
- in riferimento alle “**normali**” condizioni di mercato “*si dovrebbero considerare le condizioni di tipo **quantitativo** relative al **prezzo**” (cfr. **Oic 12, par. 134**);*
- “*In caso di **omessa** informativa, in quanto le operazioni sono giudicate concluse a **normali** condizioni di mercato, la società dovrà disporre di **elementi** che possono **supportare** tale conclusione*” (cfr. **Oic 12, par. 134**);
- “*L’obbligo di **informativa** relativo alle operazioni tra parti correlate intercorse nell’esercizio deve **sempre** essere rispettato anche se i rapporti con le stesse **non** sono più in essere alla **data** del bilancio*” (cfr. **Oic 12, par. 137**).

Detto ciò, ai fini dell’espressione del proprio **giudizio** sul bilancio, al revisore compete provvedere all’acquisizione di **elementi probativi sufficienti e appropriati** per supportare il convincimento che i rapporti e le operazioni con parti correlate siano stati **appropriatamente identificati, contabilizzati e rappresentati** in bilancio in **conformità** al quadro normativo di riferimento.

Per raggiungere tale **obiettivo**, il corretto **modus operandi** del revisore dovrà essere quello:

- di ritenere che **anche** nel caso in cui la direzione **non** abbia rappresentato in **bilancio** operazioni con **parti correlate**, ciò possa essere **equivalente** a un’asserzione **implicita**

della circostanza che l'operazione sia stata effettuata **a normali condizioni di mercato** (asserzione, quindi, da verificare);

- di indagare sugli **“elementi”** che la **direzione** può fornire **a supporto** delle proprie **asserzioni** riferite alle **parti correlate**.

In particolare, gli **elementi** che **in genere** la **direzione** può fornire **a supporto** delle proprie **asserzioni** possono essere:

- *“il **confronto** tra le **condizioni** delle operazioni con la **parte correlata** e quelle di operazioni **identiche o simili** con una o più parti **non** correlate;*
- *l'utilizzo di un **esperto esterno** che determini il **valore di mercato** e **confermi i termini** e le **condizioni** di mercato relativi alle operazioni;*
- *il **confronto** tra le **operazioni** e le **condizioni** di mercato **note** per operazioni sostanzialmente **simili** in un mercato attivo”* (cfr. principio di revisione internazionale Isa Italia n. 550, par. A43).

Per **valutare** la **correttezza** e l'**appropriatezza** di tali **“elementi”**, il revisore **dovrà** quindi svolgere una o più delle seguenti **attività**:

- *“**considerazione dell'appropriatezza** del **processo** seguito dalla **direzione** per **comprovare** l'asserzione;*
- ***verifica** della **fonte** dei **dati interni ed esterni** a **supporto** dell'asserzione e il **controllo** dei dati per determinare l'**accuratezza**, la **completezza** e la **pertinenza**;*
- ***valutazione** della **ragionevolezza** delle assunzioni **significative** su cui si **basa** l'asserzione”* (cfr. principio di revisione internazionale Isa Italia n. 550, par. A44).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Regime forfettario ammesso per i pensionati

di **Sandro Cerato**

Con **due risposte** ad altrettante **istanze di interpello** pubblicate ieri (la [n. 161](#) e la [n. 162](#)) l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione delle **cause di esclusione** dal regime forfettario relative al **possesso di partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata** esercente un'attività riconducibile con quella svolta in regime forfettario, nonché allo **svolgimento prevalente dell'attività nei confronti del datore di lavoro o dell'ex datore di lavoro** nei due anni precedenti.

Con la **prima delle due risposte** (la [n. 161](#)) l'istante fa presente dall'Agenzia delle entrate di aver **maturato alla fine del 2017** i requisiti per la **pensione di vecchiaia** (che percepisce dal mese di gennaio 2018) e di aver iniziato, nel corso del 2018, un'attività autonoma svolta in via prevalente nei confronti del precedente datore di lavoro.

Come noto, a partire dal 2019, la **Legge di Bilancio** ha introdotto una causa di esclusione dall'applicazione del regime forfettario laddove **l'attività sia svolta in via prevalente** (per oltre il 50% dei ricavi e compensi, come precisato dalla [circolare 9/E/2019](#)) **nei confronti dell'attuale datore di lavoro o dell'ex datore di lavoro** nei due anni precedenti (**lett. d-bis dell'[articolo 1, comma 54, L. 190/2014](#)**).

Tuttavia, come si legge nella citata [circolare 9/E/2019](#), **la causa ostativa non opera in capo ai pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente, ogni qualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge.**

Richiamando il descritto chiarimento, l'Agenzia, nella [risposta n. 161](#), precisa che **se il pensionamento è avvenuto per obbligo di legge** (come pare potersi concretizzare nel caso di **pensione di vecchiaia**) il contribuente **non ricade nella causa di esclusione** di cui alla **lett. d-bis**, in quanto viene meno **la ratio della causa di esclusione** stessa, ossia l'**artificiosa trasformazione** di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo al solo fine di sfruttare il vantaggio fiscale.

Con la [risposta n. 162](#), invece, l'Agenzia risponde ad un'istanza presentata da un contribuente che detiene una **partecipazione del 50% in una srl** ed è **componente dell'organo amministrativo**.

La società produce e commercia capi di abbigliamento, ma nel corso del 2019 ha cessato l'attività di commercio e ha mantenuto solamente l'**attività di produzione** con il relativo codice Ateco (rientrante nella sezione C).

Nel contempo la persona fisica intende avviare un'attività autonoma di **intermediazione nel commercio di abbigliamento** (codice Ateco rientrante nella sezione G) **avvalendosi del regime forfettario**.

Si ricorda che la [circolare 9/E/2019](#) ha fornito importanti chiarimenti in merito alla causa di esclusione legata al **controllo** di società a responsabilità limitata, precisando che **sono necessari i seguenti requisiti (congiunti)**:

- **detenzione di partecipazione di controllo**, intendendosi per tale anche quella che integra un'**influenza dominante** (come nel caso di specie pari al 50%);
- **riconcucibilità dell'attività svolta dalla società controllata a quella esercitata dal contribuente** in regime forfettario (**codici Ateco rientranti nella stessa sezione**), ed **emissione di fatture** nei confronti della Srl controllata con **relativa deduzione** del costo in capo a quest'ultima.

Nel caso di specie, l'Agenzia osserva correttamente che, anche tenendo conto di quanto già chiarito con la [circolare 9/E/2019](#), **pur sussistendo il requisito del controllo** (sotto forma di **influenza dominante**), **non si realizza la riconcucibilità delle due attività esercitate** in quanto ricadenti in due sezioni diverse della tabella Ateco.

Il contribuente può dunque accedere al **regime forfettario**.



PENALE TRIBUTARIO

La dichiarazione di fallimento blocca sequestro e confisca

di **Luigi Ferrajoli**

Con **decreto del 03.02.2019**, il Tribunale di Bergamo si è pronunciato in tema di efficacia del **sequestro preventivo** disposto ex [articolo 12 bis D.Lgs 74/2000](#) relativamente a “*somme di denaro esistenti su conti correnti nonché dei depositi titoli ed altre disponibilità finanziarie, oppure, alternativamente, dei beni mobili registrati e dei cespiti immobiliari (o di altri diritti reali economicamente valutabili)*” di proprietà, tra gli altri, **di società all'epoca già dichiarata fallita con sentenza**.

Secondo quanto previsto dall'[articolo 104 disp. att. c.p.p.](#), il **sequestro preventivo** è eseguito:

- a) sui **mobili** e sui **crediti**, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
- b) sugli **immobili** o **mobili registrati**, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
- c) sui **beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa**, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
- d) sulle **azioni** e sulle **quote sociali**, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
- e) sugli **strumenti finanziari dematerializzati**, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario.

Nel caso che ci occupa, la **Guardia di Finanza**, alla presenza del **curatore del fallimento** della società interessata dal provvedimento, aveva proceduto al **sequestro preventivo per equivalente** dell'intero compendio aziendale, successivamente affidato all'**amministratore giudiziario nominato dal Tribunale**.

Tuttavia, **nessuna azienda era stata rinvenuta nel patrimonio della società fallita**, come comprovato dal **verbale d'inventario depositato** e successivamente integrato, da cui risultavano inventariati solo ed esclusivamente **crediti potenziali della società fallita**.

Sulla base di queste premesse, esaminando il merito della vicenda, il Tribunale ha ritenuto il provvedimento di sequestro, intervenuto **successivamente** alla declaratoria di fallimento, **non**

opponibile alla procedura, sulla scorta delle considerazioni precedentemente espresse dalla [Corte di Cassazione, Sez. II Pen., nella sentenza n. 45574 del 10.10.2018.](#)

In tale pronuncia, il Giudice di legittimità aveva evidenziato che [l'articolo 42 L.F.](#) individua nella **declaratoria di fallimento** il **momento** in cui **la curatela acquisisce la disponibilità** dei beni del fallito.

Fino ad allora i beni devono senz'altro ritenersi nella disponibilità dell'indagato e, pertanto, **assoggettabili alla cautela reale**.

Con la **sentenza di fallimento**, viceversa, **l'indagato perde la disponibilità dei beni** a favore della curatela, ragion per cui **sia il sequestro sia la successiva confisca non sono più possibili**.

In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di osservare che *“la disponibilità nel settore delle cautele reali penali esige quindi l'effettività, ovvero un reale potere di fatto sul bene che ne è l'oggetto (Sez. 3, n. 42469 del 12/07/2016 – dep. 07/10/2016, Amista, Rv. 268015). Invero, il vincolo apposto sui beni del fallito a seguito dell'apertura di una **procedura concorsuale**, se da un canto mira a spossessare il fallito o la società fallita dei beni che costituiscono la garanzia patrimoniale del ceto creditorio, dall'altro conferisce al curatore, che ne è insieme al Tribunale e al giudice delegato l'organo, **il potere di gestione di tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento ovvero la dispersione e garantire al contempo la par condicio dei creditori**, i quali, in virtù dell'**ammissione al passivo**, sono portatori di **diritti alla conservazione dell'attivo**, nella prospettiva della **migliore soddisfazione dei loro crediti**, che, pur convivendo fino alla vendita fallimentare con quelli di proprietà del fallito e con il vincolo derivante dal concorso, trovano così riconoscimento e tutela”*.

Calato tale principio nel caso di specie, il Tribunale di Bergamo ha dunque ritenuto che **la natura dell'attivo fallimentare**, non contemplante alcuna azienda ma solo crediti recuperati dal curatore nel corso del procedimento, **osti** all'applicabilità dell'[articolo 12 bis D.Lgs. 74/2000](#), che individua quale limite all'operatività della confisca l'**indisponibilità dei beni** in capo al reo e dunque alla persona giuridica rappresentata dall'**autore del reato**.



Seminario di specializzazione


GLI ILLECITI SOCIETARI

Scopri le sedi in programmazione >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**



La guerra verticale


Diego Leoni

Einaudi

Prezzo – 17,00

Pagine – 696

Come avranno fatto i soldati italiani e austriaci ad arrivare con i loro zaini, le armi, l'equipaggiamento sulle vertiginose pareti alpine? A vivere e sopravvivere tra terra, fango, freddo, ghiaccio, roccia e acciaio? Quei soldati che, prima della vittoria, avevano dovuto conquistare la montagna.



L'arma segreta della Francia in Africa

Fanny Pigeaud e Ndongo Samba Sylla

Fazi editore

Prezzo – 18,00

Pagine – 256

Quando le sue colonie in Africa ottennero l'indipendenza, all'inizio degli anni Sessanta, la Francia eseguì un gioco di prestigio formidabile. Pur riconoscendo ufficialmente la sovranità politica dei nuovi Stati, mantenne il controllo delle loro economie grazie a un'arma tanto potente quanto invisibile: il loro sistema monetario. La Francia, infatti, esercitò una forte pressione sulle ex colonie affinché continuassero a utilizzare la moneta in uso in quei paesi fin dal 1945: il franco CFA, una moneta emessa e controllata da Parigi. Il franco CFA è così diventato il cordone ombelicale che ha continuato a stringere il collo delle ex colonie e che ancora oggi – a più di mezzo secolo dalla fine del colonialismo francese – garantisce alla Francia il controllo di un'enorme area economica in Africa. Oggi sono quindici gli Stati africani – con una popolazione complessiva di 162 milioni di persone – che appartengono alla cosiddetta "zona del franco". Da diversi anni il franco CFA è al centro di un acceso dibattito, non solo in Francia. Secondo il governo francese, il franco CFA è un fattore di integrazione economica e di stabilità monetaria e finanziaria. Per contro, secondo gli oppositori della moneta – che include numerosissimi economisti e intellettuali africani (e non solo) –, essa rappresenta a tutti gli effetti una forma di «schiaffo valutario» che impedisce lo sviluppo delle economie africane. Come scrivono gli autori del libro, «negli ultimi anni si sono moltiplicate le voci – in strada, sui social network, nei circoli intellettuali o artistici – che chiedono la fine del franco CFA». Come è noto, da un po' di tempo a questa parte il dibattito è sbarcato anche in Italia: le dichiarazioni di alcuni esponenti politici italiani in merito al franco CFA hanno infatti scatenato un'aspra crisi diplomatica tra Roma e Parigi. In questo libro, la giornalista francese Fanny Pigeaud e l'economista senegalese Ndongo Samba Sylla gettano per la prima volta luce, con un linguaggio semplice e accessibile, sui complessi meccanismi neocoloniali che si celano dietro al franco CFA e su come i dirigenti francesi abbiano combattuto – persino con la violenza – tutti coloro che negli anni si sono opposti al sistema CFA. Un libro destinato senz'altro a far discutere, anche per le evidenti analogie che esistono tra il franco CFA e la moneta unica europea e più in generale per il crescente interesse per le questioni economiche che si registra nel nostro paese. D'altronde, come scrivono gli autori, «non c'è nulla di più "politico" delle questioni monetarie».



Diciannove donne

Samar Yazbek

Sellerio

Prezzo – 16,00

Pagine – 340

Diciannove storie dedicate alle protagoniste silenziose della rivoluzione siriana. Presenti numerosissime sul campo, spesso in prima fila, le donne siriane hanno dovuto combattere non solo il Regime, l'Isis e i ribelli islamici ma l'intera società patriarcale. «In questo libro le donne non pretendono di possedere la verità» scrive Samar Yazbek accingendosi a lasciare la parola alla voce e allo sguardo delle sue testimoni. Le storie da lei raccolte dall'inizio della guerra civile siriana nel 2011 sono di donne provenienti da famiglie della classe media, mogli, studentesse universitarie, insegnanti, giornaliste. Quasi tutte per sfuggire alla persecuzione e alla morte sono uscite dalla Siria e si trovano ora nei paesi confinanti o in Europa. Consapevoli che non faranno mai ritorno in patria vivono immerse in una forte nostalgia e in una grande costernazione per la perdita di umanità e per le tragiche condizioni in cui versa oggi il loro paese, diviso e abbandonato anche dalla comunità internazionale. La repressione, l'obbligo di indossare il velo integrale, il divieto di partecipare alle manifestazioni o di uscire di casa nelle zone controllate dagli islamisti radicali; il racconto delle scuole clandestine per i bambini, le battaglie quotidiane per la scarsità del cibo, la mancanza perenne di elettricità e di connessione internet; gli ospedali improvvisati, le carceri dove vengono inflitte torture fisiche e psicologiche, la fuga dai bombardamenti, dalle armi chimiche lanciate sulla popolazione. Le diciannove donne, e una moltitudine come loro, hanno vissuto tutto questo, e in coro unanime si chiedono come sia possibile che una «rivoluzione» possa avere portato un tale peggioramento delle condizioni di vita: il prima era molto meglio dal punto di vista della libertà individuale. Sul banco degli accusati siede il potere maschile, cieco e autoreferenziale, qualunque esso sia: quello della dittatura di Assad, dell'Esercito siriano libero, del Fronte al-Nusra e di Da'esh, mescolato alla secolare questione della convivenza, in una regione di cristiani, drusi, alawiti e musulmani sunniti. Yazbek ha scritto queste pagine per «responsabilità morale e patriottica nei confronti delle vittime, per rendere loro giustizia e risarcirle in qualche modo, che è poi l'aspetto più importante della nostra guerra contro l'oblio». Chi leggerà questo libro saprà di aver accolto una parte di questa eredità.

RUGGERO
CAPPUCCIO
PAOLO
BORSELLINO
ESSENDO
STATO

 Feltrinelli

Paolo Borsellino – Essendo Stato


Ruggero Cappuccio

Feltrinelli

Prezzo – 12,00

Pagine – 144

In Paolo Borsellino Essendo Stato, Ruggero Cappuccio si concentra sull'ultimo secondo di vita del magistrato palermitano. In questo infuocato residuo di tempo, Borsellino dubita di essere ancora vivo e suppone di essere già morto. Rivive così la sua esistenza dall'angolazione del trapasso raggiungendo una lancinante lucidità: l'amore per la sua terra, per la moglie, la madre, i figli, insieme alla lotta contro la mafia e lo Stato deviato sono sottoposti a un luminoso processo interiore che libera parole di straordinaria energia umana e civile. La nascita del testo fu accompagnata dall'entusiasmo di Agnese Borsellino, che nel 2004 dichiarò pubblicamente come nelle parole di Cappuccio si concretizzasse la resurrezione spirituale di suo marito. Essendo Stato diventa così una messinscena che da quindici anni attraversa i più prestigiosi teatri italiani. La scrittura di Cappuccio viene richiesta da gruppi di magistrati di Milano, Trieste, Salerno e recitata in numerose letture pubbliche. Nel 2016 Essendo Stato è andato in onda su Rai Uno e Rai Storia in forma di docu-film per l'interpretazione e la regia dello stesso Cappuccio. Il testo è arricchito dalla deposizione che Borsellino fornì dinanzi al Consiglio superiore della magistratura il 31 luglio 1988. In quell'occasione il giudice era stato convocato con la minaccia di provvedimenti disciplinari per le dichiarazioni pubbliche da lui rilasciate in relazione all'inefficacia dell'azione di contrasto che lo Stato avrebbe dovuto svolgere contro la mafia. Secretata per ventiquattro anni, l'autorizzazione a rendere pubblica l'audizione viene finalmente concessa su richiesta di Cappuccio: gli italiani potranno così leggere le parole che Borsellino pronunciò in un'atmosfera tesissima, parlando per quattro ore della solitudine del suo lavoro, dell'immobilismo e dell'ostruzionismo che lo accerchiavano.



Cari Mora

Thomas Harris

Mondadori

Prezzo – 18,50

Pagine – 240

Venticinque milioni di dollari in lingotti d'oro appartenuti a Pablo Escobar sono sepolti in una grande e misteriosa villa nella baia di Miami Beach. Il bottino fa gola a molti, gente senza scrupoli che tiene d'occhio la casa. Primo tra tutti Hans-Peter Schneider, un uomo perverso e pericoloso che vive delle fantasie malate di altri uomini ricchi. Cari Mora è una ragazza colombiana di venticinque anni con un passato drammatico, scampata alla violenza del suo paese. È l'unica persona ad aver accettato di fare la custode di quella villa; la sola a non temere le voci inquietanti che circolano su quel luogo. Bella e coraggiosa, è la preda perfetta per Hans-Peter, che nel frattempo ha affittato la villa per cercare di mettere le mani sul tesoro di Escobar. E sulla ragazza. Ma Cari Mora ha doti sorprendenti, un'intelligenza fuori dal comune e innanzitutto è una sopravvissuta. Nessuno scrittore contemporaneo è mai riuscito a evocare nei lettori in modo tanto vivido e terrificante quei mostri annidati nelle crepe sottili che si creano tra il desiderio dell'uomo e la sopravvivenza della donna.

Euroconference
CONSULTING

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)